

Deliberazione della Giunta Regionale 19 marzo 2012, n. 28-3538

**Art. 1-sexies del D.L. 239/2003 convertito in Legge 290/2003 e modificato dall'art. 1, comma 26 della Legge 23 agosto 2004, n. 239. Espressione intesa per autorizzazione alla ricostruzione della linea 132 kV Cerreto Castello - Biella Est.**

A relazione dell'Assessore Giordano:

L'articolo 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di *“Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”*, a modifica dell'art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dispone che *la costruzione ed esercizio degli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica [...] sono soggetti ad un'autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e previa intesa con la regione o le regioni interessate, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso comunque denominati previsti dalle norme vigenti [...]*.

Con riferimento a tale norma, Terna S.p.A. con istanza n. TE/P2008001428 del 06 febbraio 2008 ha presentato, al Ministero per lo Sviluppo Economico, richiesta di autorizzazione unica alla costruzione ed esercizio del progetto di cui all'oggetto, che interessa i Comuni di Biella, Candelo, Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello in provincia di Biella. Il MiSE, a seguito della verifica della presenza dei requisiti minimi tecnici e amministrativi di ammissibilità dell'istanza, in data 27 febbraio 2008 con nota n. 3944, comunicava l'avvio del procedimento.

L'intervento in esame consiste nella ricostruzione dell'elettrodotto 132 kV Cerreto Castello-Biella Est, di lunghezza totale pari a circa 6 km, localizzato nei sopra citati Comuni. Tale intervento, già peraltro inserito nel Programma di Sviluppo della Rete di Trasmissione Nazionale 2005, è volto a migliorare le condizioni di sicurezza e affidabilità nell'esercizio del servizio elettrico nell'area del biellese. Infatti, l'opera in progetto permetterà di potenziare e migliorare l'esercizio della RTN nell'isola di carico compresa tra Biella e Borgomanero, e ricostruire con l'ausilio di criteri e metodologie moderne un elettrodotto vetusto ormai inserito nel tessuto urbano, a causa dell'espansione edilizia registratasi negli anni.

Successivamente alla realizzazione del nuovo collegamento, sarà demolito l'elettrodotto a 132 kV esistente, di lunghezza pari a circa 6 km e costituito da 26 sostegni.

Nello specifico, l'elettrodotto sarà costituito da palificazione a semplice terna armata con conduttori in alluminio-acciaio. Per quanto attiene alle soluzioni localizzative prescelte dal proponente si evidenzia che la linea, in uscita dalla Stazione Elettrica di Biella Est, procede con direzione NNE, attraversa la strada provinciale n. 302 Biella – Candelo nonché la ferrovia Biella – Santhià, per poi allinearsi sulla scarpata destra del torrente Cervo fino alla discesa nella piana di Candelo. Dopo aver attraversato il suddetto torrente tra i sostegni n. 13 e n. 14, il tracciato in progetto segue la strada a veloce scorrimento SP 142 “Biellese” per piegare successivamente verso nord in direzione della Cabina Primaria di Cerreto Castello.

Le scelte progettuali e la fascia entro la quale è stato sviluppato il tracciato sono state determinate conseguentemente alla concertazione svolta e alle intese raggiunte con la Regione e gli Enti Locali, nell'ambito del processo di VAS finalizzato all'individuazione delle soluzioni localizzative dell'intervento in programma. Di tali intese si è dato atto con Deliberazione della Giunta Regionale

n. 19-5515 del 19 marzo 2007 relativa al parere regionale sul Piano di Sviluppo di Terna, previa acquisizione del parere della Provincia di Biella.

Per quanto attiene all'aspetto procedimentale relativo al rilascio dell'autorizzazione all'intervento in oggetto, il Ministero delle Infrastrutture – Direzione Generale per le Politiche di Sviluppo del territorio, con nota n. 0001525 del 16/04/2008, ha chiesto a questa Regione di esprimersi in relazione all'accertamento di conformità dell'intervento alle prescrizioni dei piani urbanistici ed edilizi vigenti, ai sensi dell'art. 1, comma 26, della Legge 23 agosto 2004, n. 239.

Successivamente, in data 28/11/2008 si è svolta, presso il Ministero dello Sviluppo economico, la Conferenza dei servizi, ai sensi della Legge n. 239/2004, per l'autorizzazione dell'intervento in oggetto, a cui ha fatto seguito la trasmissione del verbale con nota n. 0002696 del 13/01/2009.

Nel corso dei lavori della citata Conferenza, secondo quanto riassunto nel verbale, il rappresentante del MiSE ha complessivamente rilevato il positivo orientamento delle Amministrazioni nei confronti dell'intervento.

Successivamente, a fronte di specifica richiesta di chiarimento avanzata dalla Regione Piemonte, il MiSE con nota n. 27871 del 4 marzo 2009 evidenziava la necessità di procedere all'avvio della fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale dell'intervento in oggetto, ai sensi del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, erroneamente tralasciata dalla Società elettrica proponente.

In data 1 marzo 2010, Terna S.p.A presentava al Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale della Regione Piemonte istanza di avvio della fase di verifica di VIA, ai sensi dell'art.10 della L.R. 40/98; quest'ultimo provvedeva quindi ad individuare nella Direzione Opere Pubbliche, Economia Montana e Foreste la Struttura competente per il Coordinamento dell'istruttoria.

L'istruttoria del procedimento ambientale confermava le indicazioni progettuali di tracciato, peraltro in linea con le soluzioni localizzative condivise nelle precedenti fasi della VAS, non accogliendo la richiesta avanzata dal Comune di Valdengo di procedere ad una variante di tracciato che localizzasse la linea a sud della SP n. 142 "Biellese", non ritenendo tale istanza fondata su motivazioni ambientali. La procedura si concludeva con determinazione della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e foreste - Settore tecnico Opere pubbliche - n. 1413 del 25 maggio 2010, in cui si prevedeva l'esclusione del progetto dalla fase di valutazione d'impatto ambientale, condizionatamente al rispetto di specifiche prescrizioni, che si richiamano integralmente nel presente atto.

Successivamente alla conclusione del citato procedimento ambientale il Comune di Valdengo ribadiva la propria richiesta di variante di tracciato per lo sviluppo dell'opera. In vista dell'avvio del successivo procedimento per il rilascio dell'intesa regionale, di cui al presente atto, il Settore Politiche Energetiche competente nel coordinamento dello stesso, promuoveva preliminarmente un confronto tecnico con la Società elettrica e il Comune, al fine di verificare l'accogliibilità di tale richiesta.

Nel corso di un incontro svoltosi in data 14 marzo 2011 la Società proponente non accoglieva l'istanza, affermando che l'accoglimento della richiesta di variante, oltre a coinvolgere anche il territorio dei Comuni di Cerreto Castello e Vigliano Biellese, avrebbe comportato, in ragione della sua notevole estensione pari a metà del progetto, il rifacimento del procedimento di verifica di VIA, alla luce delle modifiche sostanziali da apportarsi al medesimo, e conseguentemente significativi

ritardi nel processo di autorizzazione e realizzazione dell'opera. Il Settore regionale rilevava, invece, come il procedimento di verifica di VIA concluso avesse già escluso l'ipotesi di una siffatta variante e come la soluzione localizzativa prescelta fosse stata oggetto di preventiva concertazione in sede di VAS con tutti i Comuni territorialmente interessati dall'opera.

Preso atto della comunicazione, avvenuta per vie brevi, da parte del Ministero dello Sviluppo economico circa l'inopportunità di una seconda Conferenza dei servizi presso il Ministero, la Direzione Innovazione Ricerca e Università titolare del coordinamento del procedimento regionale, in attuazione delle DGR n. 4 – 2195 del 20 febbraio 2006 e n. 54 – 1625 del 28 febbraio 2011 in materia di procedure per l'espressione dell'intesa regionale nei procedimenti autorizzativi di elettrodotti della Rete di Trasmissione Nazionale, ha proceduto alla convocazione di una Conferenza dei servizi interna ai sensi dell'art. 23 della L.r. n. 7/2005, ai fini di effettuare una ricognizione sugli eventuali pareri di competenza.

Nell'ambito dei lavori di suddetta Conferenza, svoltasi in data 27 luglio 2011, dopo l'illustrazione delle caratteristiche salienti del progetto sono state considerate le posizioni espresse dalle Direzioni regionali coinvolte nella fase di Verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di impatto ambientale, e compendiate nel menzionato provvedimento finale di esclusione dalla fase di VIA.

Nell'ambito della Conferenza, inoltre, sono state ribadite e fatte proprie le prescrizioni formulate nella Determinazione n. 1413 del 25/05/2010 della Direzione Opere Pubbliche, Economia Montana e Foreste a conclusione della procedura di VIA.

Sono stati quindi acquisiti i seguenti pareri, come risulta dall'apposito verbale sottoscritto dai soggetti partecipanti:

1. Il rappresentante del Settore inquinamento acustico, atmosferico ed elettromagnetico conferma le raccomandazioni già espresse con Determinazione n. 1413 del 25/05/2010 di esclusione della procedura di verifica di VIA.

2. Il rappresentante del Settore Tecnico Opere Pubbliche conferma quanto già espresso nella Determinazione n. 1413 del 25/05/2010 a conclusione della procedura di VIA. Evidenzia altresì la necessità di prevedere un termine temporale non superiore ai sei mesi per gli interventi di recupero da attuarsi sulla linea di prevista dismissione.

Inoltre, nel corso della stessa Conferenza dei Servizi, si è dato atto dei seguenti contributi pervenuti:

- la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste – Settore Decentrato opere Pubbliche di Biella, con nota n.57629 del 26/07/2011, conferma il parere espresso con nota n. 3349/DB1409 del 04/05/2010 con il quale, a conclusione del procedimento di verifica di VIA sull'opera, aveva precedentemente espresso parere preliminare favorevole, a condizione che venissero presentate ed autorizzate in fase esecutiva, le verifiche di compatibilità idraulica delle opere presentate con le fasce fluviali A e B del PAI del Torrente Cervo.

Sono poi stati successivamente acquisiti i seguenti contributi:

- il Settore Infrastrutture Strategiche, con nota n. 5080 del 29 luglio 2011 dichiara la non competenza del Settore nel dare l'Autorizzazione in merito, ma raccomanda alla Società proponente di rapportarsi con la società Concessioni Autostradali Piemontesi in merito alle possibili interferenze generate dall'elettrodotto in progetto proposto con gli interventi previsti sulla SP 142

autostrada Pedemontana A4-Biella-A26 proposti dalla stessa società Concessioni Autostradali Piemontesi con particolare riferimento alla futura piazzola n. 9;

- la Direzione Agricoltura, Settore Tutela, Valorizzazione del Territorio Rurale, Irrigazione e Infrastrutture Rurali con nota n. 19356 del 10 agosto 2011, non rilevando particolari elementi ostativi alla realizzazione dell'opera in oggetto, raccomanda il rispetto delle prescrizioni progettuali e gestionali di seguito elencate:

- si richiede la piena applicazione ed ottemperanza, sia nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, sia nella fase di realizzazione delle opere in progetto, delle misure di mitigazione e di recupero ambientale contenute nella "Relazione ambientale" allegata al progetto preliminare presentato. Le attività di sistemazione, recupero e mitigazione ambientale, previste nella documentazione esaminata, su tutte le aree oggetto di intervento (siti di cantiere e piste di accesso, nonché aree di dismissione della vecchia linea elettrica) dovranno procedere per lotti funzionali parallelamente all'avanzamento del cantiere, secondo un cronoprogramma che tenga conto della stagionalità delle opere a verde;

- le aree agricole interessate dai lavori di realizzazione dell'elettrodotto dovranno essere ripristinate in modo da ricreare quanto prima le condizioni originarie. Il proponente dovrà concordare con i proprietari o i gestori dei fondi le modalità e le tempistiche degli interventi di ripristino;

- nei tratti in cui i tralicci saranno posizionati nell'ambito di aree agricole o naturali, il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e utilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;

- al fine di ridurre i possibili rischi di collisione dell'avifauna con i cavi aerei, il tratto di elettrodotto in attraversamento e in affiancamento del torrente Cervo tra il traliccio 10 e il traliccio 16 dovrà essere segnalato posizionando sulla fune di guardia le previste spirali in PVC (in genere di colore rosso e bianco), che svolgono una funzione di allertamento visivo e sonoro grazie al sibilo emesso quando sono attraversate dall'aria. I dispositivi di segnalazione dovranno essere posti ad intervalli regolari di 25 metri l'uno dall'altro;

- durante la fase di controllo periodico della linea in progetto dovrà essere effettuato il monitoraggio dello stato e della conservazione dei dispositivi di segnalazione/dissuasione per l'avifauna e dovrà essere effettuata la sostituzione dei dispositivi deteriorati e il riposizionamento di quelli che si sono spostati;

- il taglio di vegetazione arborea dovrà essere limitato al minimo indispensabile, sia nella fase di realizzazione dell'opera, sia nella fase di manutenzione della stessa. Dovrà inoltre essere posta particolare cura nella gestione delle fasi di cantiere, al fine di evitare danneggiamenti agli alberi esistenti;

- per quanto riguarda gli interventi di periodica manutenzione della fascia boscata esistente sotto linea, nella fase di progettazione esecutiva il Proponente dovrà predisporre un piano dei tagli da effettuare periodicamente sotto le linee, volto a garantire il mantenimento nel tempo delle formazioni forestali interferite, a contrastare lo sviluppo della vegetazione invasiva (es. *Reynoutria japonica*) e ad assicurare la continuità della copertura del terreno operata dallo strato arbustivo e dalle specie arboree con sviluppo in altezza limitato. Al fine di garantire un buon livello di qualità

degli interventi, si raccomanda che le ditte siano selezionate anche in base alla loro comprovata esperienza e professionalità nel settore forestale;

- il progetto esecutivo dovrà sviluppare la progettazione degli interventi di recupero e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e degli interventi di recupero delle superfici boscate attualmente sottostanti all'elettrodotto da dismettere e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa. Si condivide la scelta delle specie arboree ed arbustive che si intendono utilizzare negli interventi di ricostituzione delle superfici boscate. Tali interventi dovranno essere prontamente realizzati in modo da contrastare il rapido sviluppo della vegetazione di invasione (*Reynoutria japonica*, *Robinia pseudoacacia*, *Prunus serotina*, ecc). Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà predisporre un piano di manutenzione delle opere a verde, da svolgersi almeno nel primo triennio successivo alla realizzazione delle stesse che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboree ed arbustive ricostituite;

- al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le piste di servizio eventualmente realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;

- il rappresentante di ARPA - Dipartimento tematico radiazioni con nota n. 0075874/SC2 del 2 agosto 2011, verificata l'assenza di modifiche nel progetto rispetto a quanto presentato in procedura di verifica di VIA, conferma quanto già espresso nel contributo fornito nell'ambito della procedura stessa. Richiede altresì che venga considerata come soluzione possibile, al fine di perseguire l'obiettivo di precauzione correlato al principio della Prudent Avoidance, l'utilizzo di sostegni "compatti" in particolare nei tratti tra i sostegni n. 7 e n. 11 e tra i sostegni n. 16 e n.26 con particolare attenzione alle campate ricomprese tra i sostegni n. 20 e n.22 (in Comune di Valdengo). Esprime inoltre la necessità di valutare in fase di progettazione esecutiva l'opportunità di sottoporre a nuova verifica il posizionamento dei sostegni, in caso di variazione rispetto alla situazione attuale;

- il settore Attività di Gestione e Valorizzazione del paesaggio, nelle more dell'ottenimento del parere vincolante della Soprintendenza, con nota n. 30509 del 30 agosto 2011 esprime parere positivo ai sensi dell'art. 146. comma 5 del D.Lgs 42/2004 relativamente agli ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, a condizione che:

- i nuovi sostegni siano realizzati, compatibilmente con le esigenze di natura tecnica, con struttura tubolare monostelo e, in relazione alle visuali percepibili dal Ricetto di Candelo, siano allineati con i tralicci dell'esistente elettrodotto a 220 kV;

- siano realizzati gli opportuni interventi di ripristino e rinaturalizzazione delle aree interessate dalla rimozione della linea esistente e dalla realizzazione del nuovo elettrodotto;

- il Settore Attività negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, con nota n. 635/DB07 del 9 gennaio 2012, con riferimento agli usi civici, esprime parere favorevole alla realizzazione dell'opera nei territori dei Comuni interessati. Lo stesso Settore, accertata l'impossibilità di verificare l'esistenza di terreni vincolati ad Uso civico nel territorio comunale di Biella, ravvisata la

necessità di rilasciare il nulla-osta provvisorio onde consentire un sollecito inizio dei lavori anche sui terreni vincolati, prescrive quanto segue:

- il Comune di Biella dovrà indicare un perito di fiducia, (anche nell'ambito delle operazioni di revisione/aggiornamento del P.R.G.) che sarà formalmente incaricato (con provvedimento del Settore Attività negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici) di effettuare le operazioni di verifica demaniale, al fine di pervenire (tramite sovrapposizione cartografica tra la mappa antica e quella attuale) alla definizione della consistenza, corretta ubicazione nonché stato possessorio dei beni comunali vincolati ad uso civico sull'intero territorio comunale, ovvero almeno sui terreni interessati dall'opera (compresa la fascia di asservimento e di occupazione temporanea);
- qualora, al termine della Verifica demaniale sopraccitata, risultasse che l'opera attraversa terreni vincolati, il Settore Attività negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, previa istanza di mutamento di destinazione d'uso e concessione amministrativa pluriennale ex L. R. n. 29/2009 presentata dal Comune, provvederà al rilascio dell'idonea autorizzazione;
- il Comune di Vigliano B.se, viceversa, dovrà presentare all' Ufficio regionale Usi Civici, prima dell'emissione del D.M. di occupazione d'urgenza ex art. 22bis D.P.R. 327/2001 e s.m.i., e comunque prima dell'inizio dei lavori, idonea istanza di mutamento di destinazione d'uso e concessione amministrativa pluriennale ex L.R. n. 29/2009 (previa conciliazione dell'occupazione pregressa non autorizzata relativa alla linea tuttora in esercizio), relativa ai seguenti terreni , censiti al N.C.T. - Foglio 17 - mapp. nn. 57 – 58 – 60 – 61 – 63 – 67 e 130, interessati dall'impianto di che trattasi, e che, a seguito degli accertamenti effettuati, risultano gravati dal vincolo di uso civico;
- TERNA S.p.a. dovrà in ogni caso:
  - conseguire tutte le autorizzazioni regionali e non, che potranno rendersi necessarie per la realizzazione dell'opera in progetto;
  - rispettare tutte le prescrizioni che saranno contenute nel provvedimento finale di autorizzazione;
  - corrispondere ai Comuni di Vigliano B.se, ed eventualmente di Biella, idoneo indennizzo per la sospensione temporanea dell'esercizio del diritto dell'uso civico sui terreni vincolati attraversati dall'opera.

Il Settore Programmazione operativa, con nota n. 37278 del 21 ottobre comunicava l'impossibilità di esprimere il parere di competenza, evidenziando la necessità di acquisire un aggiornamento della documentazione urbanistica prodotta e risalente al 2008.

Di conseguenza, il Responsabile del Settore Politiche energetiche, verificata l'assenza dei presupposti per addivenire all'adozione del provvedimento finale, con Determinazione dirigenziale n. 252 del 10 novembre 2011, provvedeva a sospendere il procedimento per un periodo massimo di 60 giorni fino alla presentazione da parte della Società proponente delle integrazioni richieste.

A seguito della trasmissione al Settore Programmazione operativa della documentazione urbanistica aggiornata, con nota di Terna n. TE/P20110019723 del 9 dicembre 2012, il Responsabile del Settore Politiche Energetiche con Determinazione n. 23 del 7 febbraio 2012 procedeva al riavvio del procedimento per l'espressione dell'Intesa regionale.

Con nota n. 5902 del 22 febbraio 2012 il Settore Programmazione Operativa ha rilevato la complessiva difformità dell'opera in progetto rispetto agli strumenti urbanistici vigenti ed adottati nei Comuni di Biella, Candelo, Valdengo e Cerreto Castello, unitamente alla conformità per quanto concerne il territorio del solo Comune di Vigliano Biellese, esprimendo parere favorevole al progetto, a condizione che vengano ottemperate le seguenti richieste:

- l'ente proponente accerti presso il Commissario per la Liquidazione degli Usi Civici l'eventuale sussistenza del vincolo sui mappali interessati dall'infrastruttura per i conseguenti adempimenti di legge;
- i Comuni interessati dal progetto adeguino gli strumenti urbanistici con l'individuazione sulle tavole di piano del tracciato dell'elettrodotto approvato, comprensivo delle fasce di rispetto, anche al fine dell'apposizione del vincolo urbanistico preordinato all'asservimento coattivo, come previsto dalle leggi in materia. Gli stessi Comuni trasmettano al Settore regionale copia degli aggiornamenti cartografici dei piani urbanistici sopraccitati.

Infine, a conclusione dell'istruttoria effettuata, sono state individuate alcune raccomandazioni da attuare durante la fase di realizzazione dell'opera, ritenendo prioritari gli interventi volti a minimizzare gli impatti potenziali derivanti dalla fase di cantiere relativamente alle componenti rumore, vibrazioni, qualità dell'aria, paesaggio, e segnatamente:

per la componente della qualità dell'aria

- per l'intera durata dei lavori, con riferimento alla produzione di emissioni di polveri e di inquinanti gassosi nelle operazioni di scavo provenienti dalle macchine operatrici, si raccomanda l'utilizzo di mezzi d'opera in perfetto stato manutentivo, nonché l'utilizzo di veicoli dotati di apposito sistema di copertura del carico, nel caso di trasporto di inerti polverulenti. Si raccomanda, in ultimo, di garantire che le aree di cantiere non pavimentate, le vie di transito e di accesso e gli eventuali stoccaggi di materiali inerti e pulverulenti siano mantenuti con un costante grado di umidità per evitare il sollevamento di polveri;

per il rumore e le vibrazioni

- in considerazione del fatto che, in alcuni tratti, i lavori di posa dell'elettrodotto sono in prossimità di recettori, si raccomanda di regolamentare le attività di cantiere, al fine di minimizzare l'impatto acustico;

per la componente paesaggistica e i ripristini

- si prescrive che i basamenti in calcestruzzo per l'ancoraggio dei nuovi tralicci in acciaio siano interrati il più possibile e, per quanto tecnicamente fattibile, adeguatamente ricoperti e livellati con il materiale di risulta degli scavi;
- per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti.

per la componente correlata alle acque sotterranee

- preso atto che l'opera insiste su un'area di salvaguardia di captazioni idropotabili, si raccomanda di mettere in opera tutte le soluzioni tecnologiche necessarie, nonché i materiali più idonei a evitare ogni impatto sulla risorsa idrica sotterranea, nell'ambito delle attività di scavo delle fondazioni dei tralicci.

Pertanto, considerato che l'intervento in progetto, a seguito della procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA, è stato escluso dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale conclusasi con Determinazione n. 1413 del 25/05/2010 recante specifiche prescrizioni;

valutato che l'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti dei Comuni interessati dall'opera;

prendendo altresì atto dell'avvenuto espletamento da parte del proponente di tutte le procedure di pubblicizzazione dell'avviso di avvio del procedimento e di imposizione del vincolo preordinato all'esproprio, secondo le disposizioni normative vigenti;

nel confermare la necessità di prevedere la piena osservanza del quadro prescrittivo delineato nella Determinazione n. 1413 del 25/05/2010 del Settore Tecnico Opere pubbliche, contenente le condizioni da rispettarsi da parte del Proponente, ai fini di escludere il progetto dalla fase di VIA, che si richiama integralmente nel presente atto salvo quanto espressamente integrato e/o modificato nella presente deliberazione;

vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;  
visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;  
visto il D.P.R. 27 dicembre 2004, n. 330;  
vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36;  
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7;  
vista la DGR n. 4-2195 del 20 febbraio 2006;  
vista la DGR n. 19 – 5515 del 19 marzo 2007;  
vista la DGR n. 54-1625 del 28 febbraio 2010;

la Giunta regionale,

con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

*delibera*

- di esprimere l'intesa di cui all'art. 1-sexies del decreto legge n. 239/2003, convertito in legge 290/2003 e infine modificato dalla legge 239/2004, ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica, prevista dalle stesse disposizioni, inerente al progetto illustrato in premessa, sito nei Comuni di Biella, Candelo, Vigliano Biellese, Valdengo e Cerreto Castello, in provincia di Biella;
- di dare atto che, pur in assenza della completa conformità urbanistica dell'opera, come in premessa illustrato, l'autorizzazione unica del Ministero per lo Sviluppo Economico costituisce variante allo strumento urbanistico vigente;
- di dare atto che, con nota n. 635/DB07 del 9 gennaio 2012 il Settore Attività negoziale e Contrattuale, Espropri – Usi Civici, ha rilasciato il nulla osta alla realizzazione dell'opera in oggetto



da parte di TERNA S.p.A., con contestuale sospensione temporanea del vincolo di uso civico per il periodo di cantierizzazione necessario alla realizzazione dell'opera sui terreni (interessati sia dalla posa dei tralicci, sia dal passaggio della linea), di seguito elencati:

- in Comune di Biella - N.C.T. - Foglio 66 - mapp. nn. 114 - 115 - 122 - 123 - 124 - 127 - 166 - 203 - 273 e 280 - Foglio 67 - mapp. nn. 70 - 78 - 79 - 80 - 89 - 90 - 95 - 100 - 172 - 332 - 333 - 389 - 390 - 391 - 392 - 393 - 394 - 395 - 396 - 444 - 445 - 446 - 470 - 472 - 473 - 599 - 600 - 618 - 619 - 621 e 629.

- in Comune di Vigliano B.se - N.C.T. - Foglio 17 - mapp. nn. 57 - 58 - 60 - 61 - 63 - 67 e 130;

- di stabilire che l'intesa è vincolata al rispetto:

1. delle prescrizioni contenute nella Determinazione n. 1413 del 25/05/2010 di esclusione dalla procedura di Valutazione di impatto ambientale, secondo le integrazioni e/o modifiche illustrate in premessa, da richiamarsi espressamente nel dispositivo del decreto di autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico;

2. dei livelli di portata di energia elettrica, dichiarati nella documentazione progettuale, atti a garantire il mantenimento dell'obiettivo di qualità per l'inquinamento elettromagnetico, di cui al DPCM 8 luglio 2003;

3. dell'impegno da parte del proponente a completare gli interventi di dismissione e recupero della linea esistente, con ripristino dei luoghi, entro sei mesi dall'entrata in esercizio del nuovo elettrodotto in progetto, nonché a fornire i dati informatici relativi al tracciato della linea realizzata, ai fini dell'aggiornamento del catasto regionale delle linee elettriche;

- di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero delle Infrastrutture per i successivi adempimenti di competenza e per opportuna conoscenza ai Comuni territorialmente interessati, nonché alla società Terna S.p.A.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22 del 12/10/2010.

(omissis)